

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 giugno 2018, n. 95
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Patù. ID_5376.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTA la Determinazione n.22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/05/2016);

VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);

VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. "Valutazioni Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale" alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari

PREMESSO che:

- il Comune di Patù con nota prot. n. 2140 del 02/05/2018, acquisita al prot. AOO_089/07/05/2018 n. 4820 trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativo al Piano comunale delle coste, nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del medesimo Piano di competenza comunale, ai sensi della richiamata L.r. n 4/2014 allegando la matrice di screening redatta ai sensi della D.G.R. n. 304/2006.

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 *“la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma”* e comma 3 *“il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”*;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Finalità e proposte del PCC

Secondo quanto affermato nell'elaborato “Relazione generale” (p. 2 e segg.) il Piano persegue le seguenti finalità:

1. costituire un quadro normativo particolare, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo;
2. tutelare la costa al fine della salvaguardia delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile delle attività turistico - ricreative e per la libera fruizione di tratti di costa definiti;
3. individuare le zone omogenee di intervento e stabilire, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento, nonché i relativi standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree demaniali marittime da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse alle attività balneari;
4. garantire l'accesso e la fruizione in sicurezza delle spiagge a tutti, con idonei corridoi d'accesso, partendo dal concetto che il mare e la spiaggia costituiscono un patrimonio collettivo

Gli obiettivi generali del PCC sono i seguenti:

1. la salvaguardia paesistico ambientale della costa, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo sostenibile nell'uso del demanio marittimo;
2. l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa;
3. lo sviluppo e l'incremento turistico balneare attraverso il potenziamento dell'offerta presente sul territorio;
4. lo sviluppo dell'economia turistico ricettiva nel territorio di Patù, valorizzando le aree litorali del demanio marittimo, con una progettazione organica ed integrata di qualità;

mentre quelli specifici sono

1. riqualificazione delle spiagge libere;
2. riqualificazione delle strutture balneari esistenti;
3. individuazione di una tipologia architettonica organica per le nuove concessioni;
4. individuazione di materiali, tecniche e tecnologie eco-compatibili, per la realizzazione degli interventi su

demanio, capaci di garantire la facile rimozione dei singoli manufatti senza che venga alterato il contesto d'intervento;

5. Dimensionamento dei comparti;

6. Garantire la libera fruizione del mare e della costa;

7. Individuazione dei comportamenti e delle modalità di fruizione eco-compatibili del mare e della costa

Inquadramento territoriale

Il territorio è bagnato dal Mare Ionio per una lunghezza di circa 3 km e conta due marine: Felloniche e Torre San Gregorio. I confini a terra sono a nord e ad est con il Comune di Castrignano del Capo e ad ovest con il Comune di Morciano di Leuca. Felloniche, ubicata a sud del territorio di Patù in prossimità del confine con il Comune di Castrignano del Capo, dista circa 3 km da Santa Maria di Leuca. Questa coincide con l'unico tratto di costa sabbiosa delimitata da una bassa costa rocciosa. Il tratto di costa del Comune di Patù, della lunghezza complessiva di 4.300 m rientra nella U.F. 5 e S.U.F. 5.2 ed è classificata, secondo i parametri del Piano regionale delle coste come C3S2 per il 94% della costa comunale e C3S3 nel rimanente tratto. La lunghezza della costa utile, al netto della porzione inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione (area del canale Forcato e relativa fascia di rispetto; area a rischio erosione) misura circa 3027 m. Dei complessivi 4.300 m di costa, il 60% è costituito da tratti rocciosi, il 38% da costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede e il rimanente 2% da costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede.

Analisi dei sistemi di accesso

Dall'analisi dei sistemi di accesso, delle aree di sosta e parcheggio esistenti nella fascia di 300 metri dalla linea di costa (riportati nella tavola B.1.8 "Sistema delle infrastrutture pubbliche") emerge quanto segue:

1. La zona della marina di San Gregorio è dotata di parcheggi liberi lungo via Magellano, porzione di via Cristoforo Colombo, via Duilio, porzione di via Amerigo Vespucci, porzione di viale Italia, via Fausto Coppi, via Pietro De Cubertin e via Kennedy; mentre è dotata di parcheggi a pagamento lungo via del Mare, via Pio La torre, via Cristoforo Colombo, parte di Viale Italia, Via Alcide De Gasperi; via Tazio Nuvolari, via Enzo Ferrari e Piazza Pepe Valiani.

2. La zona della marina Felloniche è dotata di parcheggi a pagamento lungo porzione di Viale Italia e via Magna Grecia.

3. Il Comune di Patù ha avviato un accordo con i proprietari dell'ex opificio Filanto per la realizzazione di un parcheggio di interscambio al suo interno.

Il Piano precisa altresì che *"Gli accessi al mare sono garantiti da percorsi e strade che dalla litoranea conducono alla costa; tuttavia questi non sono sufficienti a garantire gli standard previsti dal Piano Regionale delle Coste e quindi dal Piano Comunale redigendo. A tal fine si prevedranno interventi nella fascia costiera volti al soddisfacimento degli stessi standard compatibilmente con le previsioni dello strumento urbanistico anch'esso redigendo. In tale sede potranno definirsi ulteriori specificazioni tipologiche dei servizi di supporto alla costa come spazi di sosta, piazzali, ecc."* senza tuttavia precisare la natura e la consistenza di tali interventi né, tanto meno, svolgere alcuna analisi dei possibili impatti diretti e indiretti sulle componenti ambientali connessi alla realizzazione di tali interventi.

Analisi delle concessioni su demanio marittimo

Nel Piano (ibidem, p. 8) si riporta che lungo la costa sono presenti *"(...) due concessioni demaniali, ricadenti sul tratto di costa della marina Felloniche, per le quali è stata concessa proroga sino al 2020: una per stabilimento balneare insistente su una superficie totale di 4935 m² ed un'altra per chiosco biglietteria della superficie di 16 m² a servizio dell'installazione, su uno specchio d'acqua di 300 m², di giochi marini galleggianti. Sono stati rilevati inoltre varchi abusivi sul pubblico demanio da proprietà privata"*.

Proposte del PCC

Le aree individuate, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Attuazione per la redazione del PCC, sono destinate a:

1. Stabilimenti balneari (SB). L'estensione del tratto di costa che può essere adibito alla concessione di

stabilimenti balneari misura circa 269 m e corrisponde al 9%, nei limiti del parametro massimo di concedibilità del 40% previsto dalla LR 17/2015. Tale percentuale comprende sia gli stabilimenti balneari previsti sia quelli esistenti;

2. Spiagge libere con servizi (SLS). In questo caso, l'estensione della costa che può essere adibito a "Spiaggia libera con servizi", ha una consistenza di circa 393 m, corrispondente al 13%, nei limiti del parametro massimo di concedibilità del 24% previsto dalla LR 17/2015;

3. Spiagge libere (SL) interessano un tratto di costa di circa 2.365 m, corrispondente al 78% nei limiti del parametro minimo di concedibilità del 36% previsto dalla LR 17/2015. Nella Relazione generale si dichiara che nei tratti destinati a spiagge libere *"L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera, in posizione periferica, per realizzarvi una "spiaggia accessibile agli animali domestici", previa predisposizione di un progetto di sistemazione ed utilizzazione dell'area da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio di igiene e sanità pubblica e al servizio veterinario dell'ASL.*

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera per l'organizzazione, per un periodo di tempo limitato, di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali, in proprio o da parte di privati, previa stipula di apposita convenzione anche con l'istallazione delle necessarie strutture, da installare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo";

4. Esercizi di ristorazione e somministrazione bevande;

5. Noleggio natanti;

6. Strutture ricettive, sportive e ricreative (comprensivi di pontili per attività ricreative sportive);

7. Punti di ormeggio;

8. percorso pedonale e ciclabile al fine di favorire una mobilità eco-compatibile lungo la costa;

9. interventi di recupero costiero (riportati nella Tavola B.2)

Descrizione del sito

Lungo la fascia costiera di Patù non sono presenti Aree protette o Siti della Rete Natura 2000 ma nel tratto di mare ad essa prospiciente, si rileva la presenza del SIC mare "Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola"¹. Per quanto concerne le porzioni del predetto SIC ubicato in mare aperto, si precisa che essi sono stati istituiti per la presenza dell'habitat 1120*. Le praterie a *Posidonia oceanica* rappresentano lo stadio di maggior evoluzione degli habitat della fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l'habitat presenta una produttività paragonabile a quella delle foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di primaria importanza, anche per la sua capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all'erosione. Si tratta di un habitat strutturante per numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con capacità di stabilizzazione e protezione della fascia costiera². Tra le cause di degrado della prateria sono da citare indubbiamente le modificazioni della linea di costa, intervenute in prossimità di tutti i grossi comuni costieri, con la costruzione dei vari moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver provocato variazioni nel ritmo di sedimentazione alterando il regime idrodinamico della zona. Non meno importanti sono da considerarsi tutti gli scarichi fognari, che per molti anni hanno riversato in mare reflui non trattati nonché l'azione deleteria di alcune attività di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull'area marina. Per quanto in particolare riguarda le praterie di Posidonia, in accordo con il Manuale italiano Direttiva Habitat³, *"Le praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m) su substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e dell'idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa tra 36 e 39 ‰." (...)* *"È anche sensibile all'inquinamento, all'ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all'invasione di specie rizofitiche aliene, all'alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate pratiche di ripascimento delle spiagge, possono*

1 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150034.pdf

2 Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016).

3 <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=64>

provocare una regressione di queste praterie. Le praterie marine a *Posidonia* costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l'equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente marino nel suo complesso". (...) "Le praterie sottomarine a *Posidonia oceanica* del *Posidonietum oceanicae* costituiscono una formazione climax bentonica endemica del Mediterraneo. Nel piano infralitorale le praterie a *Posidonia oceanica* si trovano in contatto con le fitocenosi fotofile dell'ordine *Cystoserietalia Cystoserietalia* e dell'ordine *Caulerpetalia* e con quelle sciafile dell'ordine *Rhodymenietalia*. Tra gli stadi di successione dinamica si ipotizza che il *Cymodoceetum nodosae* costituisca lo stadio iniziale della serie dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva oltre al *Cymodoceetum nodosae*, il *Thanato-Posidonietum oceanicae*, il *Nanozosteretum noltii noltii* ed il *Caulerpetum proliferae*." Nello specifico, gli erbari di *Posidonia* presenti nel predetto SIC mare, secondo i dati dello studio "Inventario e cartografia delle praterie di *Posidonia* nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto" (COISPA Tecnologia e Ricerca, 2006) rientrano nella tipologia "Mosaico posidonieto su matte" e "Mosaico posidonieto e substrato duro. Inoltre, secondo quanto riportato nel progetto BIOMAP, nella porzione di SIC prospiciente la costa di Patù sono presenti le biocenosi costituite dal "Mosaico di coralligeno e detritico costiero" e dai "Fondi a coralligeno" (Fig. 1).



Figura 1

Oltre all'habitat 1120*, secondo quanto riportato nel Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) e ss. mm. e ii., si rinvengono anche i seguenti habitat:

1110: Banchi di sabbie dell'infralitorale comprendenti, fra gli altri, i fondi molli delle spiagge sommerse e le soluzioni di continuità delle praterie fanerogame marine;

1170: Fondi duri mediolitorali e infralitorali. Tra le biocenosi di maggiore rilevanza le differenti enclaves del coralligeno e le alghe fotofile infralitorali. Si tratta di ambienti rocciosi che interessano sia la fascia costiera compresa fra bassa ed alta marea, sia quella permanentemente sommersa che si estende in genere fino al limite del piano infralitorale. Sono ambienti di particolare rilevanza per la presenza di biocostruttori che si insediano sul substrato roccioso formando comunità complesse e fortemente strutturate; fra queste particolare rilevanza assumono le enclaves del coralligeno.

Lungo la costa, è plausibile rilevare la presenza dell'habitat "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici" (cod. 1240) mentre, a monte della strada litoranea, sono rinvenibili superfici

discontinue caratterizzate dalla presenza dell'habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" (cod. 6220*)

Per quanto riguarda l'habitat 1240, esso è costituito da scogliere e coste rocciose ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofitiche e comofitiche che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto diretto con l'acqua marina e l'aerosol marino. Sono questi importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare l'ambiente roccioso costiero, sono altamente specializzate. Quasi sempre presente la specie *Crithmum maritimum* e necessariamente presenti specie endemiche e microendemiche del genere *Limonium* sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli. Mentre l'habitat 6220 è un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da substrati aridi, generalmente calcarei, colonizzati da praterie dominate da graminacee. Si manifesta comunemente in risposta a processi di degradazione della vegetazione arbustiva sotto il controllo del pascolamento, degli incendi, del calpestio e della lavorazione del terreno. Le comunità vegetali sono varie: si distinguono quelle dominate da specie perenni, ascrivibili alle alleanze *Thero-Brachypodion* ramosi (classe *Artemisietea vulgaris*), *Plantaginion serrarie* (classe *Poetea bulbosae*) e *Hyparrhenion hirtae* (classe *Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae*), e quelle dominate da specie annuali, ascrivibili all'alleanza *Hypochoeridion achyrophori* (classe *Tuberarietea guttatae*).

Con riferimento alle specie animali di cui agli allegati IV e V presenti nel Sito, il R.r. n. 6/2016 riporta la presenza delle seguenti specie: *Centrostephanus longispinus*, *Corallium rubrum*, *Pinna nobilis*, *Scyllarides latus* (invertebrati marini), *Caretta caretta*, *Dermochelys coriacea* (rettili), *Grampus griseus*, *Physeter catodon*, *Tursiops truncatus* (mammiferi marini)

Infine, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti geomorfologiche

- UCP - versanti;
- UCP - Lame - gravine (Canale Lu Forcato);
- UCP - Cordoni dunari;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP territori costieri (300 m);
- UCP - Vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
- UCP - Pascoli naturali

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC mare "Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico;

6.3.2 - Componenti percettive

- UCP - Strade panoramiche;

Ambito di paesaggio: *Salento delle Serre*

Figure territoriali: *Le serre ioniche*

considerato che:

- la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Patù, per quanto di competenza, concorrono alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni d'obbligo di seguito elencate

Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui

integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenendo conto che il Piano in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC mare "Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola" si esprime parere favorevole rappresentando tuttavia la necessità che l'Autorità procedente richiami nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS e nell'approvazione definitiva del Piano in oggetto le seguenti condizioni d'obbligo di seguito riportate le quali tengono conto di quanto previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii per la tutela degli habitat precedentemente menzionati:

1. ai sensi dell'art. 14 c. 1 lettera f) della L.r. 17/2015, è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea e relative fasce di rispetto;
2. a tutela dell'habitat 1120* (praterie a *Posidonia oceanica*):
 - a. divieto di ancoraggio sui fondi coperti da praterie a *Posidonia oceanica*. Sono fatti salvi gli ancoraggi effettuati con sistemi ecocompatibili (tipo *Harmony*), consistenti nel posizionamento di un dispositivo che si avvita sui fondali manualmente, secondo quanto prescritto nelle "*Linee guida per la realizzazione di Campi Ormeaggio per la nautica*", predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2006). Predisposizione di punti di ancoraggio/ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale;
 - b. individuare "zone di pesca protette" ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni, dotate di idonea regolamentazione per la loro gestione e finalizzate al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat;
 - c. le operazioni di pulizia del litorale relativi alle biomasse vegetali spiaggiate dovranno essere effettuate facendo riferimento alle indicazioni contenute nelle "*Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate*" redatte da Regione Puglia, Autorità di Bacino della Puglia e Arpa Puglia, tenendo altresì conto di quanto riportato nel R. r. n. 262/2016 recante "*Misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria presenti in puglia appartenenti alla regione biogeografica mediterranea*" atteso il ruolo assunto dai resti di *Posidonia* (foglie morte, rizomi, resti fibrosi) per la conservazione degli habitat costieri;
3. a tutela dell'habitat 1170 (*Fondi duri mediolitorali e infralitorali*): divieto di effettuare la pesca a strascico all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat, anche se ricadenti a profondità superiore a 50 metri di profondità;
4. a tutela dell'habitat 1240 (Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con *Limonium* spp. endemici):
 - a. controllo periodico della presenza di inquinanti e rifiuti ed eliminazione di inquinanti e rifiuti dai siti di presenza;
 - b. monitoraggio delle aree soggette ad attività impattanti (es. accesso/fruizione di spiagge e coste rocciose)
5. a tutela dell'habitat 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-brachypodietea* (*)):divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale; sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
6. a tutela della specie *Pinna nobilis* deve essere imposto il divieto di ancoraggio nelle aree ad alta densità di tale specie integrando in tal modo le misure regolamentari dell'habitat 1120*;
7. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
8. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
9. per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
10. recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico;
11. eventuali e auspicati lavori di ricostituzione della copertura vegetale lungo la fascia costiera interessata dal PCC dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la

copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle *“Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia”*;

12. la realizzazione di eventuali opere sulla costa volte a contrastare l'azione del moto ondoso è subordinata all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. (ovvero di V.I.A. comprensiva di Valutazione di incidenza, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente), ai sensi del punto B.1.e) dell'Allegato B alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii;
13. si proceda alla progressiva eliminazione di tutti gli scarichi diretti a mare ove presenti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole** per il Piano comunale delle coste del Comune di Patù per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le condizioni d'obbligo indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le condizioni d'obbligo qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'Autorità procedente, Comune di Patù, e alla Sezione Vigilanza Ambientale;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)